

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3158

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MOTETTA, RIVERA, BUFFONI, BASSANI-
NI, PELLICANO', BIONDI, SALVOLDI, TAGLIABUE, CIAMPAGLIA,
PELLEGATTA, TESSARI e LEONI**

(V. Stampato Camera n. 5845)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1992*

**Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione
del contrassegno di lista**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche all'elezione del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. Le schede di votazione di cui alle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e alla tabella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, sono munite di una appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.